COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria insieme ad altro soggetto che aderisce al presente ricorso, di un buono postale ordinario di £ 2.000.000, emesso il 18.2.1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 19.4.2019 per un importo complessivo di € 11.552,72.
Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.
La ricorrente ritiene che per tale periodo dovrebbe avere prevalenza il principio del legittimo affidamento per i tassi di interessi riportati sul titolo; a sostegno delle proprie ragioni richiama una serie di precedenti ABF e, in particolare, la sentenza della Cassazione, SS.UU, n. 13979/2007.
Chiede pertanto: *"di accertare il diritto a percepire gli interessi al tasso indicato sul retro del titolo, dal 21° al 30° anno; di condannare [*l'intermediario] *al pagamento di euro 8.856,21, al netto di quanto già percepito, oltre gli interessi maturati più il rimborso dei 20,00 euro della procedura; in subordine, il riconoscimento di altra somma ritenuta di giustizia".*
L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "*con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta*

Ufficiale" e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "*possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*".
Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.
Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo "*un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno*".
In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (*e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%*). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "*le somme complessivamente dovute*", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.
La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "*esattamente*" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.
Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.
Sostiene che il ricorrente "*sin dalla data del rilascio*" dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro "*si sovrappone* 'in toto' *alla scritta sottostante e la sostituisce*", essendo "*irragionevole*" ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione "*di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta*".
Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Uffiale dello stesso*", che assolve "*pienamente*" alla funzione di trasparenza.
D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU "*nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni*".
L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un "*falso affidamento nel ricorrente*". Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "*le somme complessivamente dovute*", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.
Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.
A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.

7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.
Soggiunge, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così *come* modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui "*consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso*".
L'intermediario chiede: *"che l'Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di BARI,* contrariis rejectis*, rigetti il ricorso proposto dalla Ricorrente (…), in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato".*
La ricorrente ribadisce in sede di repliche che l'intermediario non ha modificato i rendimenti previsti per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno e, pertanto, non ha diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo.
Ciò ha ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento sulla permanenza dei criteri apposti sul retro del titolo per quanto riguarda il periodo successivo al 21° anno.
Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dalla ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 ed appartenente alla serie "Q/P".
In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*
L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.
Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" oltre agli interessi legali dalla data del reclamo fino al saldo.

P.Q.M

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS